



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
DPD026 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD  
DPD026003 UFFICIO INFRASTRUTTURE, BANDA LARGA, CREDITO AGRARIO E CALAMITÀ NATURALI**

**DGR n. 757 del 13/11/2023**

**OGGETTO:** D. LGS. 29 MARZO 2004 N. 102 – RICONOSCIMENTO DELL'ECCEZIONALITÀ DEI DANNI ARRECATI ALLA VITICOLTURA ABRUZZESE A CAUSA DEGLI ATTACCHI DI PERONOSPORA (PLASMOPARA VITICOLA) IN CONSEGUENZA DELL'ECCEZIONALE ANDAMENTO METEOROLOGICO AVVERSO (ECESSO DI PIOGGIA), NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2023 – DELIMITAZIONE DEI TERRITORI COLPITI ED ACCERTAMENTO DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE.



Direzione Generale della Regione

*DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*

**Riunione di Giunta del:** 13/11/2023

**Presidente:** MARCO MARSILIO

<b>Componenti della Giunta:</b>	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA**  
**DPD026 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD**  
**DPD026003 UFFICIO INFRASTRUTTURE, BANDA LARGA, CREDITO AGRARIO E CALAMITÀ NATURALI**

D. LGS. 29 MARZO 2004 N. 102 – RICONOSCIMENTO  
DELL'ECCEZIONALITÀ DEI DANNI ARRECATI ALLA VITICOLTURA  
ABRUZZESE A CAUSA DEGLI ATTACCHI DI PERONOSPORA

**OGGETTO:** (PLASMOPARA VITICOLA) IN CONSEGUENZA DELL'ECCEZIONALE  
ANDAMENTO METEOROLOGICO AVVERSO (ECESSO DI PIOGGIA), NEI  
MESI DA APRILE A GIUGNO 2023 – DELIMITAZIONE DEI TERRITORI  
COLPITI ED ACCERTAMENTO DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE.

VISTI:

-il D.P.R. 616 del 24.07.77: “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22/07/1975, n. 382”, art. 70 “Calamità naturali” con cui sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell’agricoltura in materia di interventi conseguenti a calamità naturali;

-il D. Lgs n. 102 del 29/03/2004 e s. m.i.: “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i, della legge 7 marzo 2003, n. 38”, in particolare l’art. 5 comma 2 che testualmente recita:

*“Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell’entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell’efficacia dell’intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:*

**a) contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all’[articolo 32 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;**

**b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:**

**1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all’[articolo 32 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#)**

[del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;](#)

2) *35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;*

c) *proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7;*

d) *agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8*";

-il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 09 ottobre 2023, n. 136 - Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, in particolare l'articolo 11 recante "*Misure urgenti per le produzioni viticole*";

-l'art. 25 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022 "*Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali*" che stabilisce che gli aiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento;

-il Decreto ministeriale prot. n. 0534028 del 29/09/2023 "*Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli – proroga dei termini di scadenza nelle aree colpite dalle condizioni meteorologiche avverse*";

VISTE le richieste pervenute al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, da parte dei portatori di interesse, di stato di calamità naturale per i danni arrecati alla viticoltura abruzzese a causa degli attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in conseguenza dell'eccezionale andamento meteorologico avverso, qualificabile come eccesso di pioggia, che ha interessato tutto il territorio della Regione Abruzzo nei mesi da aprile a giugno 2023 causando l'allagamento dei vigneti, con conseguente inaccessibilità degli stessi per effettuare le operazioni colturali, in particolare i trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora;

VISTA la relazione del Servizio Agrometeo della Regione Abruzzo: "*Analisi della pluviometria e degli eventi estremi di temperatura nella Regione Abruzzo*" che certifica le condizioni di eccesso di pioggia che si sono verificate nel periodo primaverile di cui all' Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che i Servizi Territoriali per l'Agricoltura hanno svolto appositi accertamenti al fine di quantificare i danni causati dagli attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in conseguenza dell'eccezionalità dell'avverso evento atmosferico – "eccesso di pioggia" verificatosi nei mesi da aprile a giugno 2023, comunicati, utilizzando la modulistica del MASAF, con le seguenti note:

1)Prot. RA 0447285/23 del 02/11/2023, del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud di Chieti di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale si attesta che la mancata produzione viticola nei territori delimitati è stata di quintali **3.279.232** con una perdita economica di € **163.961.600,00**, pari al **70%** della produzione ordinaria del territorio e

che l'incidenza, in termini percentuali, del danno sulla PLV è stato pari al **43%**; pertanto si giustifica la delimitazione dei seguenti Comuni della **Provincia di Chieti**:

*Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Celenza Sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrecchia Teatina, Treglio, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna;*

2)Prot. RA 0447774/23 del 03/11/2023, del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est di Teramo di cui all'Allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale si attesta che, nella **Provincia di Pescara**, la mancata produzione viticola nei territori delimitati è stata di quintali **480.956** con una perdita economica di € **24.047.000,00**, pari al **70%** della produzione ordinaria del territorio e che l'incidenza, in termini percentuali, del danno sulla PLV è stato pari al **34,71%**; pertanto si giustifica la delimitazione dei seguenti Comuni:

*Alanno, Bolognano, Cappelle sul Tavo (fg: 4,5), Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti (fg: 2,8,10,14,15,16,21,27), Città Sant'Angelo, Civitaquana (fg: 8,9,11,12,16), Civitella Casanova (fg: 1,5,11,25), Collecervino (fg: 2,4,9,10,11,12,13,22,23), Cugnoli (fg: 4,5,6,7,8,10,12), Elice (fg: 8,9,10,11,12), Loreto Aprutino, Manoppello (fg: 6,9,10,11,12,18,19,21,27,28), Montesilvano (fg: 16,17,20,21), Moscufo (fg: 6,8,10,11,12,14,15,18), Nocciano, Penne (fg: 9,10,11,12,27,28,35,49,57,75,76,80,83,84,85), Pescara (fg: 42,43,45), Pescosansonesco (fg: 16,19), Pianella (fg: 1,3,4,5,7,8,9,12,14,15,16,17,20,23,25,26,27,30,31,32,35,36), Pietranico (fg: 3,4,5), Popoli (fg: 2,10), Rosciano, San Valentino A. C. (fg: 7,18), Scafa, Spoltore (fg: 2,4,6,12,14,19,21,23,24,25,27,28,29,31,35), Tocco da Casauria (fg: 1,2,4,5,6,11);*

e che, nella **Provincia di Teramo** la mancata produzione viticola nei territori delimitati è stata di quintali **365.825** con una perdita economica di € **18.291.000,00**, pari al **70%** della produzione ordinaria del territorio e che l'incidenza, in termini percentuali, del danno sulla PLV è stato pari al **36%**; pertanto si giustifica la delimitazione dei seguenti Comuni:

*Ancarano, Atri (fg: 15,16,17,19,33,35,41,61,89,90,94,99,100,101,102,103,105,106,107,108,109,110,111), Bellante (fg: 8,27,40,41,47,48), Bisenti (fg: 20,21), Campi (fg: 31), Canzano (fg: 13,14), Castilenti, Cellino Attanasio (fg: 13,14, 31), Civitella del Tronto (fg: 23), Colonnella (fg: 13,14,16,18,19,20,23,24,28,29,31,38), Controguerra, Corropoli (fg: 1,2,3,4,9,12,15,16,17), Giulianova (fg:1,4,5,11,12,13,18,19,23,28,30), Martinsicuro (fg: 5,11,21,25), Montefino (fg: 7,13), Morro D'Oro (fg: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,26), Mosciano (fg: 7,9,14,20,21,23,24,33,42,43,45,50), Notaresco (fg:1,2,7,12,18,19,20,21,23,25,26,29,30,34), Pineto (fg: 6,10,24,31,36,39,40), Roseto degli Abruzzi (fg: 9,10,12,17,20,21,23,35,36,37,39,41,42,45,46), Sant'Omero (fg: 15,16,21), Silvi, Teramo (fg: 37,38), Torano Nuovo, Tortoreto (fg: 8,13,18,24,28,31);*

3)Prot. RA 0446916/23 del 02/11/2023, del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest di Avezzano di cui all'Allegato D), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale si attesta che la mancata produzione viticola nei territori delimitati è stata di quintali **81.558** con una perdita economica di € **4.080.000,00**, pari al **77%** della produzione ordinaria del territorio e

che l'incidenza, in termini percentuali, del danno sulla PLV è stato pari al **44%**; pertanto si giustifica la delimitazione dei seguenti Comuni della **Provincia dell'Aquila**:

*Capestrano, Corfinio, Ofena, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccasasale, Sulmona, Vittorito;*

CONSTATATO che i suddetti accertamenti hanno attestato una produzione viticola nei territori delimitati della Regione Abruzzo nel 2023 pari a q.li **1.792.654**, rispetto alla produzione media del triennio precedente che è stata di q.li **6.000.225,00**, con una perdita di produzione di q.li **4.207.571** che in percentuale equivale ad una perdita di raccolto del **70,12%**, a cui corrisponde ad una perdita economica complessiva di € **210.379.600,00**;

PRESO ATTO che l'art. 11 del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 09 ottobre 2023, n. 136, consente alle imprese agricole che hanno subito danni dagli attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, lettere: a), b), c), d) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5;

CONSIDERATO quindi che la Regione Abruzzo può accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei termini ed alle condizioni indicate al punto precedente, per i danni causati alla viticoltura dagli "attacchi di peronospora (plasmopara viticola)" in conseguenza dell'eccezionale andamento meteorologico avverso, qualificabile come eccesso di pioggia verificatosi a partire dal mese di aprile fino al mese di giugno 2023;

RITENUTO, pertanto, di proporre, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il riconoscimento dello stato di calamità naturale nei territori della Regione Abruzzo che hanno subito un danno alla produzione viticola superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) a seguito degli attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in conseguenza dell'eccezionale andamento meteorologico avverso, qualificabile come eccesso di pioggia verificatosi nei mesi da aprile a giugno 2023 che ha causato l'allagamento dei vigneti, con conseguente inaccessibilità degli stessi per effettuare le operazioni colturali in particolare i trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora;

UDITO il Componente la Giunta preposto alle Politiche Agricole che ne propone l'approvazione;

DATO ATTO che la presente deliberazione non presenta aspetti di natura contabile;

DATO ATTO che la Direttrice del Dipartimento Agricoltura e la Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud attestano, sottoscrivendola, la regolarità e la legittimità della

proposta;

VISTA la L. R. 77/99 e s.m. e i.;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dei danni arrecati alla viticoltura abruzzese a causa degli attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in conseguenza dell'eccezionale andamento meteorologico avverso, qualificabile come eccesso di pioggia verificatosi nei mesi da aprile a giugno 2023 che ha causato l'allagamento dei vigneti, con conseguente inaccessibilità degli stessi per effettuare le operazioni colturali, in particolare i trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora, con individuazione e delimitazione dei territori nei seguenti Comuni della Regione Abruzzo:

### **Provincia di Chieti:**

*Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Celenza Sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrecchia Teatina, Treglio, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna;*

### **Provincia di Pescara:**

*Alanno, Bolognano, Cappelle sul Tavo (fg: 4,5), Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti (fg: 2,8,10,14,15,16,21,27), Città Sant'Angelo, Civitaquana (fg: 8,9,11,12,16), Civitella Casanova (fg: 1,5,11,25), Collecervino (fg: 2,4,9,10,11,12,13,22,23), Cugnoli (fg: 4,5,6,7,8,10,12), Elice (fg: 8,9,10,11,12), Loreto Aprutino, Manoppello (fg: 6,9,10,11,12,18,19,21,27,28), Montesilvano (fg: 16,17,20,21), Moscufo (fg: 6,8,10,11,12,14,15,18), Nocciano, Penne (fg: 9,10,11,12,27,28,35,49,57,75,76,80,83,84,85), Pescara (fg: 42,43,45), Pescosansonesco (fg: 16,19), Pianella (fg: 1,3,4,5,7,8,9,12,14,15,16,17,20,23,25,26,27,30,31,32,35,36), Pietranico (fg: 3,4,5), Popoli (fg: 2,10), Rosciano, San Valentino A. C. (fg: 7,18), Scafa, Spoltore (fg: 2,4,6,12,14,19,21,23,24,25,27,28,29,31,35), Tocco da Casauria (fg: 1,2,4,5,6,11);*

### **Provincia di Teramo:**

*Ancarano, Atri (fg: 15,16,17,19,33,35,41,61,89,90,94,99,100,101,102,103,105,106,107,108,109,110,111), Bellante (fg: 8,27,40,41,47,48), Bisenti (fg: 20,21), Campi (fg: 31), Canzano (fg: 13,14), Castilenti, Cellino*

Attanasio (fg: 13,14, 31), Civitella del Tronto (fg: 23), Colonnella (fg: 13,14,16,18,19,20,23,24,28,29,31,38), Controguerra, Corropoli (fg: 1,2,3,4,9,12,15,16,17), Giulianova (fg:1,4,5,11,12,13,18,19,23,28,30), Martinsicuro (fg: 5,11,21,25), Montefino (fg: 7,13), Morro D'Oro (fg: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,26), Mosciano (fg: 7,9,14,20,21,23,24,33,42,43,45,50), Notaresco (fg:1,2,7,12,18,19,20,21,23,25,26,29,30,34), Pineto (fg: 6,10,24,31,36,39,40), Roseto degli Abruzzi (fg: 9,10,12,17,20,21,23,35,36,37,39,41,42,45,46), Sant'Omero (fg: 15,16,21), Silvi, Teramo (fg: 37,38), Torano Nuovo, Tortoreto (fg: 8,13,18,24,28,31);

### **Provincia dell'Aquila:**

*Capestrano, Corfinio, Ofena, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccasale, Sulmona, Vittorito;*

2. che la spesa occorrente per il ristoro dei gravi danni alle imprese agricole è stata stimata in € **210.379.600,00**, dovuta alla mancata produzione viticola nei territori delimitati che è stata di quintali **4.207.571** pari al **70,12%** in meno della produzione ordinaria del territorio con un'incidenza, in termini percentuali, del danno sulla PLV pari al **41%**;

3. di individuare le provvidenze da concedere fra quelle previste dal D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 all'art. 5, comma 2 nelle seguenti lettere: a), b), c), d);

4. di dare atto che i territori come sopra delimitati rientrano nell'applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale prot. n. 0534028 del 29/09/2023 "*Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli – proroga dei termini di scadenza nelle aree colpite dalle condizioni meteorologiche avverse*";

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), per la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni arrecati alla viticoltura abruzzese a causa degli attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in conseguenza dell'eccezionale andamento meteorologico avverso, qualificabile come eccesso di pioggia;

6. di dare atto che la presente deliberazione non presenta aspetti di natura contabile;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, al seguente indirizzo: <http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>.

Allegati:

A)Relazione Servizio Agrometeo della Regione Abruzzo;

B)Nota prot. n. RA 0447285/23 del 02/11/2023 del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud DPD026, formata da n. 5 pagine (9 facciate).

C)Nota prot. n. RA 0447774/23 del 03/11/2023 del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est DPD024, formata da n. 8 pagine (15 facciate).

D)Nota prot. n. RA 0446916/23 del 02/11/2023 del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest DPD025, formata da n. 5 pagine (7 facciate).

---

---



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
DPD026 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD  
DPD026003 UFFICIO INFRASTRUTTURE, BANDA LARGA, CREDITO AGRARIO E CALAMITÀ NATURALI**

**RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA**

ESTENSORE  
Antonio Marcucci  
*(Firmato elettronicamente)*

---

RESPONSABILE UFFICIO  
Antonio Marcucci  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPD026 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD  
Cristiana Sabatini  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
Elena Sico  
*(Firmato digitalmente)*

---

ASSESSORE  
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente  
Emanuele Imprudente  
*(Firmato digitalmente)*

---



### RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

**Nome allegato:** Allegato A Relazione agroclimatica e stato fitosanitario delle colture.pdf  
**Impronta** 6B1017BAF6469AB859B61AA5A7117B246E9359387E23F95777A1978D74636864

**Nome allegato:** Allegato B DPD026 - nota prot. RA0447285-23 del 02-11-2023.pdf  
**Impronta** F25F0F4CAB2FE96B255AB1169F2FA581CD1CFF273E000F8AABA6E2126302F925

**Nome allegato:** Allegato C DPD024 - nota prot. RA0447774-23 del 03-11-2023.pdf  
**Impronta** F5E6E35B7D094132A6C7E22876801231A2928452499F064AFE707D6FF76E2CD4

**Nome allegato:** Allegato D DPD025 - nota prot. RA0446916-23 del 02-11-2023.pdf  
**Impronta** 9CF567239924472AB33887C7CA9AD7D00D19FD6CC17729D18E2C33C6DDBAF7B6



## **RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA  
DPD026 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD  
DPD026003 UFFICIO INFRASTRUTTURE, BANDA LARGA, CREDITO AGRARIO E CALAMITÀ NATURALI**

*(Firmato digitalmente da)*  
MARCO MARSILIO  
PRESIDENTE

Data: 13/11/2023 13:55:37  
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

*(Firmato digitalmente da)*  
FABRIZIO BERNARDINI  
SEGRETARIO

Data: 14/11/2023 12:44:53  
Nr. di serie certificato: 4538647096733307318